



COMUNE DI VITERBO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 27-06-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022- 2025 AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI ARERA NN. 363/2021/R/RIF E 389/2023/R/RIF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - RELATIVE ALL'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **Giugno** alle ore **16:04**, nella sala adibita alle adunanze consiliari, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di convocazione diramata dal Presidente in data 21-06-2024 e regolarmente notificata ai Consiglieri.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N°	Componenti	Presenza	N°	Componenti	Presenza
	FRONTINI CHIARA	Presente			
1	DI FUSCO UMBERTO	Presente	17	CIORBA MARCO	Presente
2	CHIATTI LETIZIA	Presente	18	PURCHIARONI ALESSANDRA	Presente
3	NUNZI MARCO	Presente	19	PERAZZINI MELANIA	Presente
4	MARTINENGO GIANCARLO	Presente	20	POGGI UGO	Presente
5	DE ALEXANDRIS MARIA RITA	Presente	21	TRONCARELLI ALESSANDRA	Presente
6	GIOIOSI LUIGI	Presente	22	DELLE MONACHE LINA	Presente
7	MARINETTI EROS	Presente	23	RICCI ALVARO	Assente
8	BUZZI FRANCESCO	Presente	24	SANNA FRANCESCA	Presente
9	GILIBERTO ROSANNA	Presente	25	MICCI ELPIDIO	Presente
10	TONNICCHI FEDERICO	Assente	26	AMODIO PIETRO MARIA	Presente
11	MORICOLI PAOLO	Presente	27	ALLEGRI LAURA	Presente
12	PIETRANGELI FRANCESCA	Presente	28	SBERNA ANTONELLA	Assente
13	BRUZZICHES MARCO	Assente	29	ACHILLI MATTEO	Presente
14	ROSSI DANIELE	Presente	30	MICCI ANDREA	Presente
15	CROCI ALESSANDRA	Presente	31	MARINI GIULIO	Presente
16	ONOFRI SIMONE	Presente	32	CIAMBELLA LISETTA	Presente
PRESENTI: 29			ASSENTI: 4		

Presiede **MARCO CIORBA** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa all'adunanza **DOTT.SSA NOEMI SPAGNA MUSSO** in qualità di **SEGRETARIO GENERALE**.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Passiamo alla proposta di delibera: “Approvazione aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario – PERF, TARI 2022/2025 ai sensi delle deliberazioni ARERA numero 363/2021 e 389/2023. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI relative all’anno 2024”. Prego, Assessore Angiani.

Rientra il Consigliere Chiatti

Assessore Angiani: Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Allora, come sappiamo il ciclo dei rifiuti oggi è considerato un po’ alla stregua del ciclo dell’acqua come una serie di procedure che sono chiuse nel senso sono autofinanziate, includono tutte le attività correlate allo spazzamento, al lavaggio stradale, alla raccolta, allo smaltimento di rifiuti, al recupero e anche alle operazioni diciamo connesse alla tariffazione, alla bollettazione, al rapporto con gli utenti. Questa visione del ciclo dei rifiuti come attività quasi come fosse un bilancio dentro il bilancio per capirci, come sappiamo deve essere interamente finanziato dalla TARI quindi non può essere finanziato con altre forme di fondi provenienti dal bilancio. Ad oggi nel Comune di Viterbo è ancora vigente il contratto di servizio che è stato sottoscritto il 24 luglio del 2020 nelle more ovviamente nella conclusione della gara d’appalto che si sta svolgendo e secondo appunto questo contratto di servizio l’Associazione Temporanea di Impresa, Viterbo Ambiente S.p.A. si occupa delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; mentre invece le attività più appunto connesse alla bollettazione e al rapporto con gli utenti sono di competenza del Comune di Viterbo quindi di fatto siamo cooperatori, insomma, ecco. Per la determinazione dei costi relativi a tutte le voci il gestore quindi Viterbo Ambiente ha comunicato come previsto dalla norma al Comune di Viterbo quelle che sono stati insomma i costi relativi all’anno 2022 e 2023, appoggiandosi per questo al rendiconto di gestione del 2022 e al prerendiconto 2023 e questo perché praticamente come sapete il Piano Economico Finanziario viene riferito al rendiconto di due anni precedenti quindi per quello che riguarda il PEF del 2024 si fa riferimento appunto ai costi del 2022 e per quello che riguarda il PEF 2025 invece si fa riferimento ai costi del 2023 comunicati appunto da Viterbo Ambiente. Come previsto dalla norma, dalla delibera dell’ARERA queste voci vengono rivalutate di quella che è l’inflazione indicata da ARERA stessa che per l’anno 2023 è stata indicata nella misura del 4,5%, per il 2024 nella misura dell’8,8% quindi complessivamente la rivalutazione è del 13,3% e questa è una rivalutazione che va in automatico, cioè al momento in cui gli Uffici inseriscono i dati nella piattaforma messa a disposizione da ARERA questi costi vengono immediatamente e automaticamente rivalutati del 13,3%. Contestualmente però la stessa delibera 389 del 2023 impone anche un tetto massimo di incremento delle tariffe che è per il Comune di Viterbo del 9,39%. Noi non lo abbiamo neanche raggiunto questo limite, ma se lo avessimo superato non è che questo non è possibile farlo ma avremmo dovuto in qualche modo giustificare ad ARERA le motivazioni di questo incremento così importante. L’ammontare complessivo del PEF, come sapete, è costituito da una quota legata ai costi variabili e da una quota legata ai costi fissi. Tanto per considerare quelli più importanti, diciamo, sul 2024 tutte le attività di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani sia differenziati che indifferenziati, che sono di competenza appunto di Viterbo Ambiente cubano circa 7.600.000 euro. Tra i costi variabili invece per quanto riguarda il Comune abbiamo i quasi 833.000 euro di IVA. Tra i costi fissi ci sono 1.650.000 per lo spazzamento ed il lavaggio delle strade che sono di competenza di Viterbo ambiente, 1.432.000 che sono per un quarto del Comune di Viterbo e circa tre quarti del gestore e poi per quanto riguarda l’accantonamento dei crediti inesigibili il Comune accantona 261.000 euro e questo è diciamo un costo. Naturalmente ci sono anche delle voci che vengono detratte dai costi e ad esempio sono detratti i proventi della vendita di materiali ed energia ricavati dai rifiuti, i proventi dai corrispettivi dei sistemi collettivi di compliance, cioè i contributi CONAI, per capirci, che sono circa 376.000 euro; il contributo del MIUR che paga per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole, di 66.272 euro; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione per l’anno 2023 che sono 314.154 euro. Il PEF lordo quindi prima delle

detrazioni che vi ho appena elencato, per il 2024 ammonta a 13.322.923 euro che sono per il 68% in parte variabile per il restante 32% in parte fissa.

Dopo le detrazioni questo PEF si riduce a 12.942.497 e questa è la cifra che bisogna coprire attraverso la bollettazione della TARI, quindi questo è il dito importante. Per il 2025 il PEF lordo ammonta ad euro 12.779.389 che dopo le detrazioni si riduce a 12.398.962. Ora, confrontando il PEF 2024 dopo le detrazioni che ammonta appunto a come vi dicevo 12.942.497, con quello del 2023 sempre dopo le detrazioni, che era di 12.205.072,34 vediamo che l'aumento è del 6%, 6,04 per la precisione. Quindi l'aumento del 2024 rispetto al 2023 del PEF, cioè della quota che va coperta con la TARI è del 6,04%. Se invece facciamo lo stesso confronto tra il 2023 e il 2022 vediamo che l'aumento che era dell'1,33% era esattamente di 159.771, quindi tra il PEF detratto, post detrazioni del 2023 e quello post detrazioni del 2022 c'era una differenza di 159.771 euro, l'1,33%. Questo incremento avrebbe dovuto essere ribaltato sulle tariffe naturalmente, non è stato ribaltato perché questa differenza è stata ammortizzata, assorbita, dai fondi che l'Amministrazione ha stanziato sul bilancio, ecco perché non c'è stato l'aumento della TARI dell'anno scorso; cioè l'aumento c'è stato ma è stato ammortizzato dal contributo, però non è corretto dire che quest'anno aumenta del 6 + l'1,33, non è così, cioè l'1,33% c'è stato già di aumento lo scorso anno, quest'anno è del 6; è chiaro che ai fini della bollettazione si percepisce un 7,33 perché l'1,33 dell'anno scorso non ce ne siamo accorti ma c'era, non è che non c'era. (Voci in sala) sono stati messi con avanzo libero mi sembra, se non ricordo male, in sede di avanzo, esatto. Quindi questo è importante diciamo ai fini di quello che sto per dire. In conseguenza appunto del valore del PEF poi vengono appunto determinate le tariffe, quindi abbiamo già detto, lo ripeto, che per il 2024 l'ammontare da coprire con la TARI è di 12.942.497. E' importante considerare che da un anno all'altro, ma anche nell'arco dello stesso anno la platea degli utenti varia naturalmente, varia sia per le utenze domestiche perché magari cambiano i nuclei famigliari, qualcuno sposta la residenza, qualcuno viene a mancare, qualcun altro nasce, quindi non è sempre uguale, ma anche addirittura dentro lo stesso anno questo può accadere così come per le utenze non domestiche, le attività possono aprire nuove attività, possono chiudere, possono variare i loro ciclo produttivo quindi in realtà fare un confronto sui numeri nudi e crudi da un anno all'altro non è corretto e non è neanche indicativo perché le condizioni cambiano. Comunque se vogliamo invece proprio entrare nel merito dei numeri: quest'anno vediamo che per le utenze domestiche e le assimilabili cioè le attività ricettive extra alberghiere la quota fissa è stabilita in 0,84 euro per metro quadrato all'anno mentre l'anno scorso era di 1,04 quindi 20 centesimi in meno al metro quadrato all'anno rispetto al 2023. La parte invece variabile che appunto ovviamente varia da una categoria all'altra diciamo che va da una sostanziale uguaglianza rispetto al 2023 ad un massimo di aumento di circa 13% per alloggi con 6 o più occupanti, lo stesso per il bad & breakfast. Per le utenze non domestiche invece anche qui la parte fissa diciamo varia, ha una diminuzione, cioè la diminuzione della parte fissa va da uno 0,3 euro al metro quadrato per musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto ad un massimo di 1,80 euro per metro quadrato per le attività di ortofrutta, pescherie, negozi, fiori e pizzerie. Per la parte variabile si riscontra un incremento che va dai 50 centesimi sempre di musei, biblioteche, cinema al massimo di 3,40 euro per i banchi di mercato con vendita di generi alimentari. Ora, dare un dato di aumento percentuale medio è praticamente impossibile perché sono troppe variabili ci sono nel senso che come dicevamo anche ieri in Commissione intanto ovviamente dentro la stessa categoria ci stanno casi diversi quindi è difficile ma poi le categorie non hanno tutte lo stesso peso ponderale quindi dare semplicemente un valore medio è troppo empirico, non ci dà una risposta, insomma. Però per avere una percezione pratica di quello che succede io ho voluto prendere due casi: ho preso il caso, ad esempio, del bar di 100 metri quadrati, non so quanti ce ne siano a Viterbo di bar di 100 metri quadrati, però insomma tanto per avere un parametro anche perché la simulazione noi l'abbiamo fatta su superfici di 100 metri quadrati. Allora, in un bar di 100 metri quadrati l'aumento stimato dal 2023 al 2024 è dell'8,78%, cioè di 101 euro in più all'anno rispetto allo scorso anno. Per capire l'impatto reale però che hanno questi numeri io ho immaginato per esempio che in 300 giorni di attività del bar quindi diciamo che 65 giorni all'anno sta chiuso, nei 300 giorni in cui sta aperto vende 20 cornetti al giorno – spero per lui ne venda di più però facciamo un numero – significa spalmare 101 euro su 6.000 cornetti all'anno per un aumento se il barista volesse far ricadere l'aumento sul costo dei cornetti li dovrebbe aumentare di 1,7 centesimi scarsi peraltro e lasciando intatto il prezzo dei tramezzini, dei cappuccini, delle bibite, di

tutto il resto. Prendendo invece la categoria che ha in percentuale sempre su 100 metri il maggiore incremento di 11,46% che è quella delle plurilicenze alimentari o miste su 100 metri l'aumento sarebbe di ben 48 euro all'anno, quindi se per esempio il salumiere vendesse ogni giorno, sempre in 300 giorni all'anno, 20 cartatelle di prosciutto da un etto l'aumento se volesse far ricadere il costo sui consumatori sarebbe di bene 8 millesimi di euro all'etto di prosciutto, sempre senza toccare tutto il resto. Questi sono numeri scervi da ogni considerazione fantasiosa che se ne vuole dare. Voglio chiudere soltanto dicendo che noi in realtà un'impronta politica in questo atto l'abbiamo messa e come e l'impronta politica è proprio quella di decidere di lasciare l'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, praticamente soltanto a carico del bilancio comunale perché quello del PEF lo abbiamo ridotto dagli storici 2.000.000 che c'erano sempre a 260.000 euro e questa manovra qui ha fatto sì che noi abbiamo potuto contenere quell'aumento che sarebbe stato molto più ampio a soltanto il 6% e questa è e come se è una manovra politica e una volontà politica che ricade su tutti, su cittadini e sulle imprese quindi nessuno ci venga a dire che non c'è un'impronta politica in questa cosa, c'è e come. Chiudo soltanto ringraziando perché veramente glielo devo, tutti gli Uffici che si sono spesi, hanno lavorato tantissimo per arrivare con noi a questo importante risultato; in particolar modo i dirigenti ma anche tutti i loro collaboratori, la dottoressa Guancini, la dottoressa Magnanimi, l'ingegner Moncelsi che veramente ci hanno sostenuto e hanno voluto con noi arrivare a questo. Grazie.

Do lettura della delibera. Soltanto il deliberato o la leggo tutta? Quindi leggiamo soltanto il deliberato. "Approvazione, aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e 389/2023 e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI relativi all'anno 2024. Il Consiglio comunale delibera: - "Di approvare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di approvare pertanto il piano economico finanziario del servizio rifiuti per gli anni 2024/2025 così suddiviso: per il 2024 totale prima delle detrazioni 13.322.923, detrazioni di 380.426, totale dopo le detrazioni 12.942.497 per l'anno 2025 prima delle detrazioni 12.779.389, detrazioni di 380.426 dopo le detrazioni 12.398.962.

- Di validare in applicazione della delibera dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti – ARERA, 3 agosto 2021 numero 363/2021, in dati forniti dai gestori individuati in premessa. - Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori come nel dettaglio evidenziato in premessa.

- Di approvare l'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022/2025 del Comune di Viterbo, redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA numero 1/2023. - Di approvare la relazione contenente le valutazioni di questo ETC, sull'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022/2025, allegato C, al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. - Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti del seguente ammontare" e segue la tabella con tutti i parametri.

Conseguentemente visto il PEF 2024 e dato atto che l'importo da finanziaria con la Tassa dei rifiuti, è quello indicato nella seguente tabella. PEF anno 2024, 13.322.923 da cui detraiamo contributi del Miur a favore delle istituzioni scolastiche per 66.272, recupero dell'evasione TARI per il 2023, 314.154, importo da finanziare con la tassa dei rifiuti anno 2024, 12.942.497.

- Di dare atto che l'importo pari ad euro 12.942.497 è suddiviso in parte fissa e parte variabile in base alle percentuali della tabella di riconciliazione del PEF così come riportato nella tabella seguente: 32% parte fissa per 4.160.126, 68% parte variabile per 8.782.371.

- Di determinare conseguentemente ai sensi della delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021, della deliberazione ARERA numero 389/2023 della legge 27 dicembre 2013 numero 147 le seguenti tariffe della Tassa dei Rifiuti – TARI per l'anno 2024 a copertura del costo complessivo di euro 12.942.497 suddivise tra le utenze domestiche e non domestiche" e seguono le tabelle delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche.

- Di dare atto che le tariffe nella Tassa su Rifiuti relativi all'anno 2024 sono compatibili con i limiti di crescita annuali previsti dall'articolo 4 della deliberazione ARERA numero 363/2021 del 3 agosto 2021 e 389/2023.
- Di dare atto che sulle suddette tariffe viene applicato il tributo provinciale nella misura del 5% così come fissato dall'Amministrazione provinciale e il relativo gettito è riservato interamente al suddetto Ente e di dare atto, altresì che verrà applicata la componente perequativa prevista dall'ARERA con deliberazione numero 386/2023 nella misura pari ad euro 1,60 d'utenza destinata interamente al CSEA, Cassa per i Servizi Energetici Ambientali.
- Di approvare la tabella 1, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale contenente i valori dei coefficienti KA, KB, KC e KD di cui alle tabelle 1A, 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, determinati nel rispetto di tutti i criteri previsti espressamente dall'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013 numero 147 così come modificato dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019.
- Di precisare che tutti i criteri per la corretta individuazione dei costi e per la determinazione della tariffa sono stati altresì applicati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 numero 158, delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 numero 147 e dell'art. 1, comma 1093 della legge 30/12/2018 numero 145 e nel rispetto della deliberazione dell'ARERA numero 363/2021 del 3 agosto 2021 e numero 389/2023.
- Di stabilire che per le utenze i soggetti a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- Di stabilire che per l'anno 2024 il pagamento della Tassa sui Rifiuti deve essere effettuato in cinque rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 30 settembre 2024, 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, 31 gennaio 2025, 28 febbraio 2025, mentre in caso di versamento in un'unica soluzione 30 novembre 2024.
- Di demandare al Dirigente del settore quarto la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
- Di Demandare al Dirigente del Settore VIII la trasmissione ad ARERA del Piano Finanziario e i relativi documenti allegati entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera ovvero dal termine stabilito nella normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024, ai sensi dell'art. 7.6 e la deliberazione numero 363/2021. La delibera è corredata del parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore VIII, della Dirigente del Settore IV, del parere di regolarità contabile della Dirigente del Settore II e del parere favorevole dell'Organo dei Revisori dei Conti".
Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Grazie Assessore, apro il dibattito. La Consigliera Ciambella. Prego.

Consigliera Ciambella: grazie Presidente, una pratica dovuta, un rincaro previsto per legge, ce lo ha spiegato bene il Dirigente, il Dottor Calderone, l'abbiamo ben capito. La rimostranza che come gruppo per il bene comune abbiamo fatto sia in Commissione che ritorniamo a farla oggi in Consiglio comunale è il fatto che in un momento storico come questo al di là di come la si dica 6% di rincari o meno - molti abbiamo fatto le percentuali un po' come tutti - molte delle attività produttive soprattutto esercenti avranno un rincaro importante, lo sappiamo è la legge chi più inquina più paga però di fatto in un momento storico come questo dove l'inflazione che oggi viene raccolta su questa tassa viene comunque pagata da tutti noi soprattutto da chi ha delle aziende allo stesso modo, per cui quello che io mi sarei aspettata da un'Amministrazione attenta che poi è quello che in larga parte avete promesso urbi et torbi in campagna elettorale era un piano di sostegni per queste tipologie di attività che più sono vessate. Ho chiesto all'Assessore in Commissione come ritorno a farlo oggi ma insomma me l'ha già detto, è sicuramente un auspicio, però quando si tratta di materia tributaria e quando si tratta di mettere le mani nelle tasche delle persone sono convinta che nessuno è felice, a maggior ragione lei, Assessore, che lo deve fare, nessuno vuole metterle la croce addosso però certamente avendo pure

la possibilità quello che si chiedeva, si sperava che lo portasse contestualmente, non lo ha fatto, si impegni lei e la Sindaca almeno a farlo a stretto giro magari con una variazione, una serie di incentivi per le attività produttive, per il tessuto economico, per tutto ciò che risente di più, magari facendo una selezione basata sui numeri, su chi percentualmente subisce di più questo rincaro. Questa è la richiesta che il mio Gruppo vi fa e diciamo la piccola ammenda che vi si vuole fare è proprio dire: capisco che è un atto dovuto, che la revisione biennale non si può per legge evitare e nessuno per questo vi dà croci però voi vivete in un momento particolare dove tra l'altro su tanti settori avete tante risorse e avete grandi possibilità, dal punto di vista del cittadino e tanto più dell'artigiano, del piccolo esercente, del ristoratore, di chi gestisce un bar insomma noi sappiamo che cosa significa, sappiamo bene, il Presidente lo sa che tipo di tassazione abbiamo in questo paese e quanti adempimenti, la TARI è un ultimo bazzello, trovate una modalità magari ci stupirà l'Assessore, tra la Commissione e la Seduta magari ha già trovato delle soluzioni che non siano un po' la risposta che ha dato alla Collega Allegrini di dire le famiglie numerose, dice, se viene il calciatore, io col calcio ho Ronaldo non possiamo dare l'incremento e ci mancherebbe altro, qui non parliamo però nemmeno delle famiglie che sono seguite dai servizi sociali, parliamo di gente normale che vive comunque del suo con grande difficoltà magari perché ha un numero di figli superiore e che potrebbe avere un'attenzione. Quindi quello che vi si chiede è di valutare visto che comunque non l'avete fatto ad oggi e ci propinate questo come un atto dovuto ma ribadisco la differenza la fa chi si prende cura del tessuto sociale più sta soffrendo, la fate semplicemente dimostrandoci di essere coerenti con tutto quello che avete promesso in campagna elettorale e cioè un piano di sostegni in favore in questo momento in modo particolare per le categorie più colpite. Stupiteci.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Grazie. Consigliera Allegrini, prego.

Consigliera Allegrini: Dirò quelle che mi appaiono le criticità di questo documento, cosciente che diciamo l'ARERA impone comunque l'applicazione dell'aumento dovuto all'inflazione che quindi un aumento della TARI era inevitabile. Prima però di entrare nel merito volevo dirle, Assessore Angiani, che a me è sembrato un po' fuori luogo quella precisazione che lei ha voluto fare dicendo: "Se il bar vende 6.000 cornetti carica la sua spesa, 1 centesimo e 20 sul cornetto e la situazione è risolta". Mi sembra un po' una valutazione vogliamo dire di cattivo gusto? Ecco, insomma, lasci che il barista, il proprietario del bar decida come vuole; non mi sembra, ecco, francamente, un esempio delicato, calzante che il Comune si metta a progettare e programmare, anche solamente a pensare come un'attività che si vede gravare 100/200 euro in più all'anno possa decidere di far fronte. Comunque, questa è una mia personale impressione e sensibilità, è una considerazione che avrei evitato in una discussione così formale. Detto questo, per carità, siamo perfettamente coscienti che l'aumento era dovuto e ci sarebbe stato, quello che non condividiamo è il fatto che l'anno scorso sia stato in qualche modo calmierato il PEF e quindi l'aumento della TARI conseguentemente con 159.000 euro a favore delle nuove attività nel centro storico e di nuove residenze nel centro storico e quest'anno invece questo cuscinetto non c'è stato per cui ci troviamo a far fronte anche all'aumento precedente quindi la prima criticità è quella che indicava la Consigliera ciambella e cioè che in realtà è vero che c'è stata una mossa politica, dice l'Assessore Angiani, nel cercare di contenere il più possibile il PEF perché più è contenuto il PEF e meno aumenta la TARI, ma è pur vero che si poteva fare con somme del Comune molto di più rispetto alle detrazioni perché i 66.000 euro vengono dal MIUR, le cifre esigite sono riscossioni automatiche e quindi non è che ha comportato uno sforzo da parte del Comune, i contributi CONAI sono contributi CONAI quindi i 358.000 euro di abbattimento del PEF non mi pare che scaturiscono da uno sforzo del Comune, uno sforzo che invece noi richiediamo magari poi adesso quando ragioneremo nuovamente del bilancio vedremo se si possono trovare delle somme da postare, sicuramente il Gruppo di Fratelli d'Italia lo proporrà. Un'altra considerazione è quella dell'applicazione dei coefficienti K che ci vengono dal Regolamento ministeriale. Si dice qui che finché non ci sarà la revisione del Regolamento ministeriale dovremo applicare quei coefficienti. A parte che non credo che siano così automatici nel senso che comunque una discrezionalità sulla misura dell'applicazione c'è, ma allora diamoci da fare tutti insieme,

facciamo qualcosa, un documento, un ordine del giorno, da far girare per i Comuni affinché questi coefficienti vengano in qualche modo rivisti perché non sembrano assolutamente equi e lo dice anche il documento che dice, incolpandosi in un certo qual modo: “Preso atto che ad oggi non sono state effettuate nel nostro Comune degli studi approfonditi per rilevare la puntuale produzione dei rifiuti da parte delle singole categorie”. Che vuol dire questo? Che continuando così all’infinito chi paga di più di quello che dovrebbe continuerà a pagare più di quello che dovrebbe e siccome l’obiettivo, come lei sa e ci insegna l’ingegner Molcelsi, è la tariffa puntuale della raccolta dei rifiuti e quindi anche della TARI allora io credo che bisognerà cominciare a muoversi in questa direzione. L’ultimo argomento che è quello di lungo periodo è che in previsione con il nuovo PEF, che scaturirà dal nuovo bando sui rifiuti noi non abbiamo idea di quello che potrà succedere della TARI e questo preoccupa assai perché se è aumentato di gran lunga il costo del servizio aumenterà anche il PEF e quindi che fine faremo con la TARI? Che cosa potrà fare il Comune in qualche modo per contenere questi aumenti che io credo che ne rendiate conto. Per le attività produttive sono in questo momento assolutamente insostenibili perché ci sono attività in chiusura, attività a limite e quindi se da un lato già da questo bilancio bisogna individuare dei correttivi, dei sostegni, comunque bisogna buttare un occhio a quello che sarà la TARI, diciamo che siccome si va due anni indietro nel PEF noi penso che avremo un aumento notevolissimo della TARI nel 2026, già a partire dal 2026. Quindi, Sindaco, al prossimo bilancio, alle prossime variazioni, alle prossime occasioni nelle quali discuteremo di bilancio, sarà il caso di appostare delle cifre che in qualche modo offrano un sollievo e un ristoro a chi si vede ulteriormente penalizzata la propria attività. Non interverrò in dichiarazione di voto perché adesso voglio dire che il nostro voto sarà contrario.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Grazie Consiglieria Allegrini. Consigliere Micci Andrea, prego.

Consigliere Micci: Grazie Presidente. Su alcune questioni mi richiamo un po’ agli interventi che ho fatto in Commissione. Sicuramente come diceva anche la Consiglieria Ciambella poco fa, anche noi ci siamo fatti i nostri calcoli, ci siamo fatti un’idea di quanto pesa questa manovra su alcuni tipologie di attività, dopodiché siamo ancor più consapevoli del fatto che assolutamente purtroppo è un adeguamento che va fatto. Purtroppo anche io non ho apprezzato, Assessore, dei cornetti e delle fettine di prosciutto, adesso che l’alimentare scelga lui che cosa aumentare o non aumentare, o ridurre il proprio margine lo lasciamo fare a loro anche perché purtroppo ci troviamo in una situazione economica nella quale non è che aumenta solo la TARI, aumentano tantissime cose quindi chi fa attività di impresa purtroppo lo sa bene e sicuramente saprà regolarsi da solo. E’ un po’ antipatico questo esempio un po’ banale su una discussione invece che le riconosco è stata molto tecnica e anche precisa. Un piccolo appunto sull’aspetto politico, cioè voi ci dite che come iniziativa politica avete fatto quella manovra di bilancio che vi ha consentito di liberare circa 350.000 euro, giusto, è questo l’importo? 260.000 euro, ho capito. Quindi diciamo è maggiore rispetto alla somma che avete messo l’altra volta però quest’anno in sede di avanzo secondo noi può essere aggiustato il tiro specialmente nei confronti magari di quelle attività che a noi risultano essere più penalizzate, specialmente nei confronti magari di quelle famiglie che ci risultano essere molto più penalizzate. Ecco, su questo io mi sento che vedremo la vostra proposta sull’avanzo, ma un emendamento sicuramente in questa direzione se non vedremo stanziati dei fondi lo proporremo, grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Consigliere Marini, prego.

Consigliere Marini: Condivido le preoccupazioni del collega sull’ammontare della tariffa che in questo momento sta toccando cifre molto elevate e come ho detto ieri in Commissione in un decennio abbiamo aumentato la tariffazione di 4.000.000 e quindi naturalmente a mio parere bisogna porre rimedio a questa escalation. A me servirebbe per capire perché oltretutto sono anche fissato in questo, Assessore, se potesse recuperare il valore della spesa della raccolta dei rifiuti diciamo incivili, cioè tutto quello che viene raccolto e che per il Comune ha un costo, cioè le ragnature e dall’altra parte

verificare quanto abbiamo a valore sanzionato il cittadino incivile, così daremo anche un pungolo all'Amministrazione, ai servizi per cercare di incidere maggiormente, se potesse avere questi dati prima della conclusione della seduta ne sarei felice, grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Consigliera Sanna.

Consigliera Sanna: Grazie Presidente. Proverò a riassumere, ad essere anche rapida, le nostre considerazioni. Innanzitutto un plauso agli Uffici perché mettendo mano a questa materia che non esaminavo a fondo da tempo mi sono resa conto che si è fatta ancora più complessa e più articolata quindi uscire fuori dai calcoli con un'idea precisa non è proprio semplicissimo. Detto questo vorrei fare una premessa: io non ho un'ottima conoscenza di quello che è stato ma i racconti fatti in quest'Aula da alcuni Consiglieri che da tempo stanno in Consiglio comunale mi dice che questo che stiamo affrontando oggi è un tema che è un po' il risultato di mancanze passate. Qui si parla di un appalto che arriva proprio da quando il Consigliere Marini era Sindaco. Diciamo che c'era stato da parte dell'Amministrazione che l'ha preceduta l'emanazione delle famigerate linee di indirizzo che non sono state mai di fatto applicate, quindi si sono susseguite una serie di proroghe, appalti ponti. Io non ho ancora ben chiari tutti questi concetti perché sono veramente tanti e molto articolati. ARERA aveva stilato se non sbaglio le linee guida nuove che sono quelle poi che andiamo ad applicare adesso con il nuovo appalto. Quindi mi pare che questa proroga, questi costi, questi aumenti, siano un po' il frutto anche di scelte fatte o non fatte nel corso degli anni; per cui andando un pochino più sul tecnico che è l'aspetto che io so valutare meglio allora sì gli adeguamenti, gli aumenti di questa TARI sono sicuramente un adeguamento normativo, cioè lo prevede ARERA, lo prevede il fatto che l'azienda chiaramente non può più aver gli stessi costi di due o tre anni fa perché come sono aumentate per noi tutte le spese lo è stato anche per l'azienda che gestisce per nostro conto il servizio di raccolta rifiuti. Io sono andata un pochino più a fondo ai numeri semplicemente a parte per quello che ci ha raccontato l'Assessore Angiani e poi soprattutto perché mi sono domandata con il 6% di aumento come fa l'azienda ancora a rientrarci? Perché abbiamo visto che sul biennio l'aumento dell'inflazione è il 13,38; poi ho capito che c'è stata una storia, che c'è stato un PEF, una prima bozza, poi ci sono stati altri passaggi e poi ho capito finalmente come è stato risolto questo mancato enorme aumento che io prevedevo, avevo previsto, avevo calcolato nella mia testa bizzarra e ho scoperto che se andiamo a raffrontare il costo del servizio tra il 2024 e il 2023 l'aumento è tenendo conto delle detrazioni il 6% come dice l'Assessore Angiani, però di fatto nell'aumento delle bollette dei cittadini viterbesi avremo un aumento medio del 7,5 - 7,8 - 7,6 grosso modo che poi varia da un range abbastanza ampio: aumentano tutte le tariffe, ce n'è qualcuna che aumenta fino al 11%, 12%. Il 40% di cui si faceva menzione sui giornali sinceramente non lo riscontro da nessuna parte anche perché matematicamente non ha senso pensare che ci possa essere un aumento medio del 7,50 e un massimo del 40, insomma fatti due conti così della serva non può essere. Quindi riassumendo, nel 2023 il costo del servizio era 12.870. Ho da fare una piccola precisazione: in questo costo e magari i Dirigenti mi sapranno confortare soprattutto mi sapranno dire se sto dicendo una sciocchezza, era contenuto il famoso Fondo di dubbia esigibilità di circa 2.000.000 di euro, cioè vale a dire che a formare le bollette del cittadino viterbese c'era un insieme di costi tra cui anche questi 2.000.000 di euro di Fondo di dubbia esigibilità che viene accantonato, lo prevede la norma per quello che non si riesce ad incassare che è circa il 20% di quello che andiamo a prevedere di incassare, quindi 12.570. Quest'anno nel nuovo PEF che ammonta a 13.222.000 questi 2.000.000 di euro, o meglio ci dovevano essere 2 milioni e 300 okay. Questi 2.000.000 non ci sono. Provate a seguirmi nel ragionamento: i 2.000.000 se ci fossero stati come è sempre stato finora noi non avremmo avuto un costo di 13.222.000 ma di 15.222.000. Questo che cosa avrebbe significato? Che l'aumento delle bollette dei cittadini viterbesi sarebbe stato del 24% ed era quello che noi dovevamo inserire se avessimo avuto, se l'Amministrazione avesse avuto il coraggio di fare una scelta che si è anti... come si dice? Sì, non è popolare. Però era quello che andava fatto per salvaguardare il bilancio. Perché? Con un rendiconto che chiude a 8.000.000 di perdita vera, caratteristica, che poi viene ridotta - ancora devo riuscire a capire come - a 1.800.000 dire: "Metto 2.000.000 di euro che vado a coprire" e poi mi spiegherà come ha intenzione di farlo, vado a coprire

con risorse fresche chiamiamole, risorse correnti di bilancio. Quindi è vero che il cittadino non avrà la TARI un pochino più alta, risparmiando un centinaio di euro a famiglia perché di questo stiamo parlando, il 24%, ma avrà 2.000.000 di euro in meno di servizi vari che comprendono tutto. È vero che la coperta è corta, ma è vero che queste sono scelte prettamente politiche, cioè l'Amministrazione sta scegliendo cosa dare, che cosa togliere, che cosa fare. Quindi non aumento la TARI perché è impopolare, perché l'Amministrazione non può aumentare le tasse, come le chiamiamo tutti, però nello stesso tempo io i 2.000.000 d'euro li devo finanziare e non solo, a preoccuparci è un altro aspetto, perché andiamo ad esaminare il nostro bellissimo bilancio di previsione dove questo Gruppo ha già da dicembre quando lo stavamo approvando sottolineato tante criticità: c'avremo 2.000.000 di euro di questo conto della TARI che andrà ad aggravare, c'avremo una perdita da considerare perché siamo in perdita per l'anno 2023; avremo il verde che da 800.000 euro passerà a 1.600.000 ammesso che si riesca a fare questo benedetto appalto nuovo; avremo i costi della Giunta che dal 2025 non saranno più a carico dello Stato ma saranno se vorremo mantenere gli emolumenti attuali saranno a carico del Bilancio; avremo i mutui che abbiamo contratto con un ammortamento posticipato e che quindi cuberanno un milioncino di euro in più per il 2025. Io mi domando, noi ci domandiamo: ma questo bilancio regge? Questo bilancio ce la farà a sostenere queste vostre scelte? Io mi preoccuperei. Tra l'altro poi abbiamo visto che manca proprio una politica finanziaria perché nessuno mai tra voi ha parlato di un progetto o di una veduta che preveda un aumento delle entrate, che non significa aumentare le tasse ma significa fare una politica finanziaria, prevedere altri strumenti per aumentare le entrate e ce ne stanno, tanti Comuni le adottano, a luglio ci saranno gli equilibri. Io lo aspetto con grande preoccupazione questo momento e la mia domanda è, Assessore: i 2.000.000 di euro che lei dal PEF, lei parlo chiaramente la scelta politica, sposta dal PEF e quindi non vanno in bolletta come vengono finanziati e non mi dica che stanno in bilancio perché in bilancio il Fondo c'è ma copre altre cose, la norma che prevede quell'accantonamento, quindi ci sono i 2.000.000 di euro ma ci sono perché devono esserci, vanno aggiunti i 2.000.000 di euro perché noi andiamo a rischiare di non coprire perché noi avremo bollette per 12.942.000; se, come fisiologico, il 20% non verrà incassato noi Viterbo Ambiente come lo paghiamo visto che i 2.000.000 di euro non sono più nel PEF? Non so se sono riuscita ad essere chiara. Quindi come verranno finanziati questi 2.000.000 di euro? Con l'avanzo di Amministrazione? Che già secondo me bisognerà fare molta attenzione a distribuire. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Consigliere Moricoli, prego.

Consigliere Moricoli: Grazie Presidente. Dagli interventi che abbiamo ascoltato si nota bene come in questi casi le cose possono essere lette in molteplici modi: abbiamo una parte degli interventi che hanno tragicizzato un aumento modesto di una tassa e l'ultimo intervento che ha esposto dei legittimi dubbi sul fatto che la nostra scelta politica di tentare di ridurre al minimo l'aumento della TARI porti poi ad effetti positivi per la città. È evidente che ogni punto di vista è legittimo, è lecito, vedremo come andrà a finire. Non è la fine dell'intervento. Volevo dire qualche cosa che mi sono appuntato durante quello che veniva detto sia dall'Assessore e dalla delibera chiaramente sia da quegli altri. Più per me che per gli altri volevo anche mettere in fila un po' di cose. Non uso mai leggere, veramente è una delle prime volte ma poi rischio di dire delle cose che non sono corrette. Allora, lo sappiamo tutti, la TARI deve chiudere alla pari con il PEF, quindi questa è una banalità che dico però è una cosa che va messa in chiaro per raccontare la giusta storia ai cittadini, prima si fa il Piano Economico Finanziario dopodiché si decide come ripartirlo con la TARI. Quindi la vera partita è quella della torta, che non è una torta con la panna, con la crema e la marmellata ma è una torta piena di altra roba ben meno buona. Una torta piena di rifiuti? Possiamo dire una cosa del genere? Noi questa torta abbiamo tentato dopo aver recepito chiaramente una serie di aumenti che penso siano abbastanza normali, sotto gli occhi di tutti, qualunque cittadino può capire avendo subito questi aumenti negli ultimi due anni con un'inflazione che è stata zero per dieci anni e poi dopo tutta insieme si è impennata credo per colpa della Frontini che aveva vinto a Viterbo, giusto? Perché da quando Frontini è Sindaco l'inflazione effettivamente ha preso a salire perciò la colpa dovrebbe essere tutta lì. Dicevo,

l'inflazione si è impennata e quindi sono stati formulati dei dati che hanno cubato, dico la parola cara a qualcuno, hanno cubato circa il 13% che ARERA ha detto: "Potete ribaltarli sui costi per il 9 e spicci per cento al massimo", evidentemente hanno visto nel paniere dell'inflazione alcune prodotti effettivamente non c'entravano niente con la raccolta dei rifiuti e hanno dato questo importo. Quindi non ci sarebbe stato nulla di assurdo se il Piano Economico Finanziario della TARI fosse stato aumentato del 10% circa, anzi era quello che si sarebbe dovuto fare se avessimo fatto una cosa semplicemente come ragionieri: prendevamo i dati e li ribaltavamo. Non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una scelta differente che ci auguriamo non metterà in pericolo gli equilibri di Bilancio che peraltro troveremo già il prossimo mese, d'altronde nel Bilancio del Comune c'è già un consistente Fondo rischi che speriamo di non andare sempre a erodere con le più disparate cose che possono arrivare da debiti fuori bilancio e vedremo cosa accadrà. Aumento dei costi: quali sono i costi che incidono soprattutto sulla raccolta dei rifiuti? Mi viene in mente i carburanti, tanto per dire perché tutti i camion che girano vanno a gasolio o comunque a qualcosa del genere e (inc.) che voglio perché ho talmente tanta simpatia per Laura che mi scoccia dire questa cosa, però se mi ricordo che io stavo in settimana bianca e ad un certo punto il Governo neo insediato Meloni come prima cosa decide di togliere la riduzione dell'accisa che c'era con il Governo precedente quindi aumentando i costi del carburante che si sono riversati adesso sul PEF della TARI già questo mi viene da dire: forse proprio colpa nostra non è stata, forse qualcun altro un po' di colpa ce l'ha, ma sono altrettanto consapevole perché io non sono di quelli che dice "Piove Governo ladro comunque sia è il Governo" che è evidente che l'inflazione che c'è stata, gli aumenti incontrollati sono stati colpa di una serie di fattori tra cui anche un po' il Governo, ma un po' il Governo, la guerra non l'ha fatta la Meloni, non l'aveva fatta Draghi prima. Però, certamente, il Comune li ha subiti, punto, il cittadino semplice li ha subiti e basta. Abbiamo detto che questa TARI vede delle cose che vengono aumentate e delle cose che vengono diminuite, ad esempio vengono diminuite le quote fisse della TARI normalmente da 10 virgola passiamo a 8 virgola. La quota fissa è una quota che paga sui metri quadri, io da che esiste questa tassa e chi c'era nel 2014, pochi, ricorderà che cosa è stato partorire la TARI, io ricordo un'estate intera passata qua dentro col Dottor Calderone per alla fine riuscire a tirare fuori la TARI. Luisa se lo ricordava che l'Assessore al Bilancio che stavamo qua dentro tutti i giorni per tentare di rifinirla perché all'epoca era proprio nuova la cosa e alla fine capimmo che una parte si paga per i metri quadri e una parte si paga per gli occupanti, adesso è chiaro, all'epoca no, all'epoca si pagava in tutt'altro, era un'altra cosa insomma. Per molti questa cosa fu abbastanza – e lo è ancora – controversa, della serie: se io ho una casa di 150 metri quadri e ci vivo da solo non è che per il fatto di avere tanta metratura produco tanti rifiuti, al massimo un po' di polvere che si accumula naturalmente, in compenso se sono in cinque e ho una casa di 80 metri quadri starò stretto stretto però in compenso produco più rifiuti e come principio fondante della TARI è che chi più produce rifiuti più paga indipendentemente dalla casa. Quindi il fatto di avere abbassato la quota fissa in questo caso è una cosa che da questo punto di vista è positiva nel senso che non deriva semplicemente da quanto la casa è grande ma da quanto uno produce rifiuti. Attività economiche: è stato detto è antipatico fare un esempio, io penso che l'Assessore per semplice tanto quasi per fare una cosa non dico giocosa ma quasi ha dato dei numeri riguardanti cornetti e prosciutto. Però una cosa bisogna dirla, soprattutto chi ha a cuore le imprese lo sa perfettamente, bisogna essere onesti, le imprese possono in qualche maniera ribaltare un aumento dei propri costi di esercizio sui consumatori e i consumatori pagano, punto; se la pizza costa 10 centesimi in più perché il pizzettaro ha deciso di farla pagare 10 centesimi in più per pagarsi la TARI possono decidere di non andare a cena fuori, massimo quello possono fare e forse per il pizzettaro questo è più drammatico che non guadagnare qualche centesimo in meno, quindi se alla fine sarà che le famiglie avranno un aumento molto modesto e le attività economiche avranno di qualche percentile in più insomma non sarà una cosa credo drammatica anche perché poi i numeri e qualcuno dopo di me forse lo dirà meglio di me non sono così assurdi, cioè se per la raccolta dei rifiuti uno paga 30 centesimi al giorno in più viva Dio, insomma, ecco. Il problema semmai è se poi i rifiuti vengono raccolti sul serio. Da questo che ho detto io e da quello che ha detto soprattutto sorella Sanna prima, scusate, sorella Luna, sì, San Francesco. Diciamo che l'ipotesi di mettere dal Bilancio generale del Comune qualcosa a ristoro di questo qui mi sembra abbastanza improbabile anche perché è come se avessimo messo già 1.800.000 euro circa, lo ripeto, abbiamo detto, dalla TARI e diciamo sarà più

leggera di circa 1.800.000 euro. Mi auguro che poi il mese prossimo gli equilibri di Bilanci non siano devastanti e che quindi questa cosa si è voluta fare in maniera non dico indolore ma quasi, d'altronde era vero che c'erano due Fondi rischi che quasi si doppiavano, 2.000.000 sul Fondo della TARI e poi altrettanti su quello del Comune, quindi prudenza sì ma forse così era eccessiva.

Ultimissime cose qui un po' di ottimismo, Laura prima diceva che probabilmente negli anni prossimi le cose andranno peggio, speriamo che l'inflazione si sia calmata, in effetti adesso le cose stanno un...grazie al Governo Meloni. Ma come prima era colpa dell'Ucraina adesso è merito del Governo Meloni? Non lo so. Se non era colpa nostra prima non è colpa vostra manco adesso, non è merito vostro neanche adesso. Quindi auspichiamo per il futuro aumenti inferiori, però, lo ripeto, probabilmente in futuro ci saranno aumenti inferiori ma sempre aumenti, a meno che i prezzi non andranno in calo o succeda qualcos'altro di imprevisto a livello mondiale. Scusate per la lunghezza e grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Grazie Consigliere Moricoli. Consigliere Poggi, prego.

Consigliere Poggi: Grazie Presidente. Sono di poche frasi, di poche parole, cioè io capisco che ogni aumento per la città è un piccolo peso però diciamo che lo Stato italiano, non lo dice mai nessuno, che aumenta le tasse, benzina, elettricità, costi che vanno a carico delle imprese compresa quella della Raccolta rifiuti. Credo che siamo stati anche bravi a fare aumentare di poco, solo il 6%, che non dovrebbe essere troppo preoccupante quando lo Stato metta minimo del 13% qualunque costo, cioè io non so se la città di Viterbo è attenta anche a questo, anche i cittadini. Grazie a tutti.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Grazie, non ci sono più interventi? Prego, Assessore.

Assessore Angiani: Veramente io è inutile che intervengo perché il Consigliere Moricoli e il Consigliere Poggi hanno praticamente detto tutto quello che avrei insomma risposto io. Soltanto qualche precisazione: quello su cui sicuramente noi ci siamo impegnati lo scorso anno e per il quale cercheremo di mantenere fede al nostro impegno è il contributo per le nuove attività e le nuove residenze del centro storico, è una cosa nella quale crediamo proprio per rivitalizzare il centro e quindi su questo certamente ci prendiamo l'impegno di cercare di finanziare questa posta perché ci credevamo l'anno scorso e continuiamo a crederci. Per quanto riguarda invece il discorso, lo ha già detto il Consigliere Moricoli veramente è inutile tornarci sopra però lo voglio ribadire con forza che l'azione dell'Amministrazione c'è stata e c'è stata forte perché come diceva anche la Consigliera Sanna è ovvio che decidere di accantonare nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità quindi ci sono già accantonati. I Fondi per coprire l'eventuale mancato incasso della TARI che è fisiologico diciamo quel 15%, 16%, è fisiologico, ce l'hanno tutti i Comuni perché è praticamente impossibile riuscire ad incassare il 100% della TARI. C'è già il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è che ce lo dobbiamo mettere quando faremo la salvaguardia, semplicemente non avendo messo il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, avendo ridotto tantissimo il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dentro il PEF, essendo questi una sorta di vasi comunicanti se li metto da una parte li tolgo dall'altra. Quindi non posso svincolare quelli del bilancio, questo è ovvio, rimangono vincolati lì, rimangono come chiusi in un cassetto e non possono essere utilizzati per farci altre cose; se noi avessimo messo il Fondo di Copertura nel PEF avremmo potuto svincolare una somma equivalente dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del Bilancio. Non lo faremo perché la scelta è stata quella di ridurre al massimo l'ammontare del PEF. Altro credo che non ci sia da dire perché è stato già detto negli interventi precedenti. A proposito dei cornetti e del prosciutto, ovviamente lungi da me dare idee per gestire la propria attività commerciale però volevo far percepire quale è la effettiva ricaduta sull'economia delle attività. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Sanna, prego.

Consigliera Sanna: Grazie Presidente. Premettendo che il nostro voto sarà contrario come su tutti i documenti che riguardano contabilità e varie, però vorrei dire solo una cosa che il mio pessimismo che non è tipico della mia persona ho dimenticato di dire una cosa importante che nel 2025, speriamo, conto sul Dottor Moncelsi e sui lavori della Commissione partirà il nuovo appalto che sicuramente non avrà gli stessi numeri del vecchio, è fisiologico. Quindi se per caso poniamo che questi 2.000.000 di euro che quest'anno abbiamo messo sulle risorse del bilancio, ci fossero problemi a finanziarli e dovessimo rimettere quella cifra nel PEF allora sì che ci sarà un aumento assurdo della TARI, è questo che spaventa la nostra analisi, è questo che ci spaventa nel momento in cui andiamo a leggere i numeri, non è pessimismo, è concretezza. Però speriamo che non avvenga come è successo tante volte che noi abbiamo preannunciato dei piccoli fastidi e poi si sono verificati, speriamo che questa volta il Gruppo del PD si sbagli. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale Marco Ciorba: Ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale della delibera “Approvazione aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario – PERF, TARI 2022/2025 ai sensi delle deliberazioni ARERA numero 363/2021 e 389/2023. Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI relative all’anno 2024” a cura del Segretario Generale Dott.ssa Noemi Spagna Musso

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti: 29 (28 Consiglieri più il Sindaco)

Assenti: 4 (Tonnocchi, Bruzziches, Ricci, Sberna)

Votanti: 29

Hanno risposto SI: 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Hanno risposto NO: 11 (Chiatti, Troncarelli, Delle Monache, Sanna Micci Elpidio,

Amodio, Allegrini, Achilli, Micci Andrea, Marini, Ciambella)

Astenuti: //

In conseguenza

Il Consiglio Comunale

Delibera

E' Approvata a maggioranza la proposta di deliberazione che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del TUEL di cui al D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Presenti: 29 (28 Consiglieri più il Sindaco)

Assenti: 4 (Tonicchi, Bruzziches, Ricci, Sberna)

Votanti: 29

Favorevoli: 18 (17 Consiglieri più il Sindaco)

Contrari: 11 (Chiatti, Troncarelli, Delle Monache, Sanna Micci Elpidio,
Amodio, Allegrini, Achilli, Micci Andrea, Marini, Ciambella)

Astenuti: //

In conseguenza

E' Approvata a maggioranza, con votazione palese, la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione che, su proposta dell'Assessore Angiani è stata sottoposta al Consiglio ed approvata nell'odierna seduta.

(proposta n. 100 del 14.06.2024):

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 124 del 31/07/2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 31/05/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Dl. n. 228/2021, secondo il quale "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 7, comma 7-*quater*, del Dl. n. 39/2024, che prevede, per il solo anno 2024, il rinvio del predetto termine del 30 aprile al 30 giugno;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019/R/RIF, recante “*Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021/ R/RIF, recante “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 389/2023 R/RIF, rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)*”;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 387/2023/R/RIF, rubricata “*obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*”;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 7/2024/R/RIF, rubricata “*Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548/10550/10734/10775 del 2023 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento*”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025;

PRESO ATTO che l'art. 7, della Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente *iter* per l'approvazione del Piano finanziario:

“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno

2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”.

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 363/2021:

- l’art. 1 “Ambito di applicazione” che così recita: “Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.”;

- l’art. 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così recita: “2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 28 c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale”;

- l’art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale” che così recita: “4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 30 e/o operativi.

4.3 Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del

limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.

4.5 *In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.*

4.6 *In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”*

RICHIAMATA la Deliberazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”

RICHIAMATA la Determinazione Arera n. 1/DTAC/2023 rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif*”;

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR-2 - Allegato alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 2,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:
- il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore tra 0% e 4%;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- il coefficiente di natura previsionale per la copertura degli scostamenti attesi per l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno del Dlgs. n. 116/2020 (■116■), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- il coefficiente che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione ($CRIa$), che può assumere un valore tra 0% e 7%;
- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA; - *I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno ■ = {2022, 2023, 2024, 2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
 - *per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
 - *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi*

all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2). In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);

- Ai fini dell'aggiornamento dei costi, il tasso di inflazione relativo all'anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno ■ = {2022}, si considerano i seguenti tassi di inflazione ■ 2021 = 0,1% e ■ 2022 = 0,2%. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025”;

- secondo l'art. 7.2-bis, “Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno ■ = {2024, 2025}, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: • per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie; • per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile”; - I costi riconosciuti:
 - comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
 - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti); - B7 - Costi per servizi;
 - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
 - B9 - Costi del personale;
 - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali; - B13 - Altri accantonamenti;
 - B14 - Oneri diversi di gestione;
 - sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea: - i costi attribuibili alle attività capitalizzate; - le poste rettificative di cui al comma 1.1; - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante; - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale; - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a congruaggio. l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.4-bis “Ai fini dell'aggiornamento biennale, i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno ■ = {2024, 2025}, sono determinati scomputando dai costi di cui al comma 7.4, gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”;

- l'art. 11 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL,a che includono tra le altre:
- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;

- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 12 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (*CKa*);
- l'art. 13 dell'MTR-2 definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:

“13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

*13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno $\blacksquare = \{2024, 2025\}$, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno *a* rileva ai fini tariffari nell'anno (*a*+2).*

13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- l'art. 15 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
 - Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: - partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 20 per quanto concerne la determinazione del Valore di subentro. Nel caso di subentro, nell'anno $\blacksquare = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio;

VISTA la Deliberazione Arera n. 487/2023/R/RIF, rubricata “*valorizzazione dei parametri alla base di calcolo dei costi d’uso del capitale*” valevole ai fini dell’aggiornamento biennale 2024-2025;

CONSIDERATO CHE la componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR-2, è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

CONSIDERATO CHE il comma 11.1 del MTR-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell’ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

CONSIDERATO CHE riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell’anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all’anno a-2;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all’art. 2, del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 27.4 del MTR-2.

VISTO il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l’attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

DATO ATTO CHE il gestore ATI Viterbo Ambiente Scarl, Ati composta dalle Società Gesenu Srl e Cosp Service Srl non risulta proprietario di un impianto di trattamento;

DATO ATTO CHE il MTR-2 definisce “*Organismo competente*”, ovvero il soggetto deputato all’attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l’Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

DATO ATTO CHE alla data di approvazione dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del Pef 20222025, l’Organismo competente non risulta identificabile con lo stesso Comune di Viterbo;

VISTO l’art. 26, del Mtr-2, rubricato “*Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti*”;

CONSIDERATO CHE con la sopra richiamata Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023, sono stati adottati i seguenti schemi tipo necessari ai fini della predisposizione dell’aggiornamento biennale del Pef:

- a) il *tool* di calcolo dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1 alla predetta Determinazione;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2 alla predetta Determinazione;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3 alla predetta Determinazione, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4 alla predetta Determinazione.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 17 del 28/04/2022, così come parzialmente rettificata con deliberazione n. 23 del 25/05/2022, con la quale è stato approvato il Pef Tari annualità 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Viterbo;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Viterbo;

CONSIDERATO CHE sul Comune di Viterbo suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 2021/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
ATI Viterbo Ambiente Scarl	Comune di Viterbo

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2024-2025, così derivante dall'aggiornamento biennale redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'allegato 4 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "B" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- il Pef 2022-2025 redatto dal gestore ATI Viterbo Ambiente Scarl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "D" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma dei legali rappresentanti del gestore ATI Viterbo Ambiente Scarl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "E" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta dal gestore ATI Viterbo Ambiente Scarl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "F" alla presente Deliberazione);

TENUTO CONTO che nelle annualità di riferimento è stato determinato il seguente limite di crescita

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2024-2025 come sopra determinate registrano una crescita così determinata

DATO ATTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie dai gestori e del Comune stesso, come dettagliato nella relazione di accompagnamento (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che l'Ente ha provveduto:

- all'elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023 (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato "C" alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
 - ✓ Attività di validazione svolta;
 - ✓ Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Costi operativi incentivanti;
 - ✓ Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
 - ✓ Focus sulla determinazione dei conguagli;
 - ✓ Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Viterbo, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2024-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Viterbo nell'ammontare complessivo così suddiviso nelle annualità ad oggetto del Pef:

2024: Euro 13.322.923;

2025: Euro 12.779.389;

VISTO altresì che in relazione al Pef per l'anno 2024 è possibile procedere all'approvazione delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI relativa all'anno 2024, nel rispetto delle modalità stabilite con le deliberazioni dell'AREA N. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

VISTO che per l'anno 2024 il pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) deve essere effettuato in cinque rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 30 settembre 2024, 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, 31 gennaio 2025, 28 febbraio 2025, mentre, in caso di versamento in un'unica soluzione, 30 novembre 2024;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15-*ter*, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei Dirigenti del Settore VIII Politiche dell'Ambiente e l'Energia e Settore IV Attività produttive e Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
1. di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2024-2025, così suddiviso:

Tipologia	Anno	
	2024	2025
Parte variabile	9.162.797	8.807.199
Parte fissa	4.160.126	3.972.190
Totale	13.322.923	12.779.389
Detrazioni di cui al comma 1.4, della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 – parte variabile	380.426	380.426
Detrazioni di cui al comma 1.4, della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 – parte fissa	-	-
Parte variabile dopo le detrazioni	8.782.371	8.426.772
Parte fissa dopo le detrazioni	4.160.126	3.972.190
Totale dopo le detrazioni	12.942.497	12.398.962

2. Di validare, in applicazione della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dai gestori individuati in premessa;
3. Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
4. Di approvare l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Pef 2022-2025 del Comune di Viterbo redatto secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 1 della Determinazione Arera n. 1/TDAC/2023;
5. Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sull’aggiornamento biennale 2024-2025 del Pef 2022-2025, Allegato “C” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

6. Di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

Parametro	Ambito Tariffario Comune di Viterbo
■ [0,1%-0,5%]	0,31%
QL [0%-4%]	0,00%
PG [0%-3%]	0,00%
C116 [0%-3%]	0,00%
CRI [0%-3%]	7%
b [0,3-0,6]	0,60
□□□□□□□□□□	0,4
□ _{1,a} [-0,4/0]	-0,30
□ _{2,a} [-0,30/0]	-0,20

7. Conseguentemente, visto il PEF 2024 e dato atto che l'importo da finanziare con la Tassa sui Rifiuti è quello indicato nella tabella seguente:

PEF Anno 2024	13.322.923,00
Contributi Miur a favore delle istituzioni scolastiche	- 66.272,00
Recupero evasione Tari anno 2023	- 314.154,0
Importo da finanziare con la Tassa sui Rifiuti anno 2024	12.942.497,00

9. Di dare atto che l'importo pari ad Euro **12.942.497,00** è suddiviso in parte fissa e parte variabile, in base alle percentuali della tabella di riconciliazione del PEF e così come riportato nella tabella seguente:

Importo da finanziare con Tassa sui Rifiuti	12.942.497,00	
Di cui Parte fissa	4.160.126,00	32%
Di cui Parte variabile		

10. Di determinare conseguentemente, ai sensi della deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del

3/08/2021, della deliberazione Arera n. 389/2023/R/RIF e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I. per l'anno 2024 a copertura del costo complessivo di Euro 12.942.497,00 suddivise tra le utenze domestiche e non domestiche:

A) Utenze domestiche Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,84	106,94
2 componenti	0,84	192,49
3 componenti	0,84	245,96
4 componenti	0,84	320,82
5 componenti	0,84	384,99
6 o più componenti	0,84	438,46
1 componente - Attività ricettive extralberghiere di cui all'art. 19, comma 7, Regolamento Tari	0,84	106,94
2 componenti - Attività ricettive extralberghiere di cui all'art. 19, comma 7, Regolamento Tari	0,84	192,49
3 componenti - Attività ricettive extralberghiere di cui all'art. 19, comma 7, Regolamento Tari	0,84	245,96
4 componenti - Attività ricettive extralberghiere di cui all'art. 19, comma 7, Regolamento Tari	0,84	320,82
5 componenti - Attività ricettive extralberghiere di cui all'art. 19, comma 7, Regolamento Tari	0,84	384,99
6 componenti - Attività ricettive extralberghiere di cui all'art. 19, comma 7, Regolamento Tari	0,84	438,46

B) Utenze non domestiche Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	1,62
2 Cinematografi e teatri	0,62	1,73
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,81	2,04
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	2,32

5	Stabilimenti balneari	---	----
6	Esposizioni, autosaloni	0,81	2,45
7	Alberghi con ristorante	1,46	4,06
8	Alberghi senza ristorante	1,15	3,18
9	Case di cura e riposo	1,21	3,35
10	Ospedale	1,63	4,89
11	Uffici e agenzie,	1,99	4,89
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,75	4,83
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,03	4,89
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,95	5,36
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,22	3,26
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,71	6,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,03	4,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,81	2,36
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95	2,45
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,83	2,27
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,89	2,47
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,79	11,41
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,62	10,03
24	Bar, caffè, pasticceria	3,32	9,19

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	5,56
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,08	3,59
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,07	11,01
28	Ipermercati di generi misti	1,99	5,46
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,72	13,04
30	Discoteche, night club	1,00	2,77

11. Di dare atto che le tariffe della Tassa sui Rifiuti relative all'anno 2024 sono compatibili con i limiti di crescita annuali previsti dall'art. 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e 389/2023/R/RIF.
12. Di dare atto che sulle suddette tariffe viene applicato il Tributo Provinciale nella misura del 5%, così come fissato dall'Amministrazione provinciale, e il relativo gettito è riservato interamente al suddetto Ente, e di dare atto altresì che verrà applicata la componente perequativa, prevista dall'Arera con deliberazione n. 386/2023, nella misura pari ad Euro 1,60 ad utenza destinata interamente al CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali.
13. Di approvare la tabella 1), allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 1a, 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, determinati nel rispetto di tutti i criteri previsti espressamente dall'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019.
14. Di precisare che tutti i criteri per la corretta individuazione dei costi e per la determinazione della tariffa sono stati altresì applicati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1 comma 1093 della L. 30/12/2018 n.145, e nel rispetto della deliberazione dell'Arera n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF.
15. Di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
16. Di stabilire che per l'anno 2024 il pagamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) deve essere effettuato in cinque rate aventi rispettivamente le seguenti scadenze: 30 settembre 2024, 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, 31 gennaio 2025, 28 febbraio 2025, mentre, in caso di versamento in un'unica soluzione, 30 novembre 2024;
17. Di demandare al Dirigente del Settore IV, la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
18. Di demandare al Dirigente del Settore VIII la trasmissione ad Arera del Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal

termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
MARCO CIORBA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA NOEMI SPAGNA
MUSSO**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA NOEMI SPAGNA MUSSO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005